SAVNO SPA
SERVIZI AMBIENTALI VENETO NORD ORIENTALE
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di C.I.T.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

Testo approvato con Deliberazione del C.d.A. del 18/05/2026

INDICE

PREMESSA....3
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO....3
ART. 2 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE....3
ART. 3 PRESUPPOSTI DEGLI ATTI DI INCARICO....4
ART. 4 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO....4
ART. 5 PUBBLICITA' E TRASPARENZA....5
ART. 6 ESCLUSIONI....5

PREMESSA

Il regolamento è da considerarsi misura di prevenzione della corruzione, come stabilito nel Piano anticorruzione integrato al Modello di organizzazione, gestione e controllo di SAVNO. Nella redazione del regolamento si è tenuto conto altresì:

a) delle disposizioni, ove compatibili, di cui alla Legge 190/2012 relativa alle "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
b) delle disposizioni, ove compatibili, di cui al D.Lgs. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
c) delle disposizioni, ove compatibili, di cui al D.Lgs. 33/2013 recante "riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", tenuto conto della natura della società e dell'attività svolta, secondo le previsioni dello Statuto sociale;
d) delle disposizioni, ove compatibili, di cui al D.Lgs. 175/2016 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento stabilisce le modalità di individuazione e di conferimento degli incarichi individuali di collaborazione e consulenza per il conseguimento degli scopi statutari, degli obiettivi, e dei progetti istituzionali di SAV.NO. SPA, nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità.

Rientrano nella disciplina del presente Regolamento:

a) gli incarichi di studio ad esperti: essi si caratterizzano per la consegna, da parte dell'incaricato, dei risultati dello studio e delle soluzioni ai problemi sottopostigli entro il termine stabilito nella lettera di incarico;
b) gli incarichi di consulenza: consistono in richieste di pareri a soggetti altamente qualificati al fine di acquisire un giudizio finale;
c) gli incarichi di ricerca: si caratterizzano per la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione affidante l'incarico e consistono nella raccolta organica di materiale che consente agli organi della Società di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali. Essa deve concretizzarsi in un esito ben definito, ossia, in una relazione scritta che evidenzi la raccolta delle fonti reperite, ne fornisca la sistemazione organica e riassuma le conclusioni dell'incaricato.

Gli incarichi di consulenza, studio o ricerca si caratterizzano per fornire un cosiddetto "contributo conoscitivo qualificato" relativo a prestazioni di natura tecnica, consultiva, artistica, artigianale, culturale o scientifica frutto dell'elaborazione concettuale e professionale di un soggetto altamente competente nello specifico settore di riferimento, senza vincolo di subordinazione e in condizioni di assoluta indipendenza, che orienta con autorevolezza l'azione della società, senza tuttavia vincolarla (a titolo esemplificativo, i pareri "pro veritate" rilasciati da esperti altamente specializzati).

In questi termini, la peculiare natura dell'incarico, per l'oggetto della prestazione ovvero per le conoscenze, abilità e qualificazioni richieste, porta ad escludere la necessità di avviare procedure comparative.

ART. 2 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

Gli incarichi possono essere conferiti esclusivamente a soggetti:

a) in possesso della cittadinanza italiana, o europea, o di uno Stato estero a patto che siano rispettate condizioni di reciprocità;
b) nel pieno godimento dei diritti civili e politici;
c) che non siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto

irrevocabile per uno dei reati previsti dall'art. 94, del D.Lgs. 36/2023;
d) assenza di conflitti di interesse, anche potenziale, nei confronti di SAVNO;
e) non aver esercitato negli ultimi tre anni di servizio per conto di pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, poteri autoritativi o negoziali nei confronti di SAVNO;
f) non rientrare in una delle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013;
g) in possesso di comprovata esperienza e di professionalità adeguate al contenuto della prestazione richiesta.

ART. 3 PRESUPPOSTI DEGLI ATTI DI INCARICO

Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, SAVNO può conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve corrispondere alle attività attribuite dagli scopi statutari e istituzionali di SAVNO;
b) è necessario avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno di SAVNO;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e non è ammesso il rinnovo se non per motivate ragioni; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;
e) proporzione tra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione.

Il requisito della comprovata specializzazione deve essere interpretato, per quanto concerne gli incarichi di natura intellettuale, nel senso di verifica del possesso di conoscenze specialistiche equiparabili a quelle che si acquisirebbero tramite un percorso formativo universitario. Rispetto alle prestazioni nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali, la specializzazione viene comprovata dalla maturata esperienza e dalla riconosciuta professionalità nel settore di riferimento.

ART. 4 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

L'incarico viene formalizzato mediante un atto di natura contrattuale assimilabile al contratto d'opera intellettuale, artistica o artigiana, disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice civile.

L'incarico è conferito sotto la condizione della permanenza in capo al soggetto incaricato dei requisiti di carattere generale disposti dal presente Regolamento. SAVNO in ogni momento potrà verificare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione della prestazione. In caso di mancanza o perdita dei requisiti, SAVNO avrà la facoltà di considerare risolto il contratto con il soggetto incaricato.

Il contratto, stipulato in forma scritta, contiene, necessariamente, i seguenti elementi:

a) le generalità del/della contraente;
b) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
c) il luogo in cui viene svolta la prestazione;
d) l'oggetto della prestazione;
e) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
f) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese;
g) le modalità di pagamento del corrispettivo;
h) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
i) clausole relative al divieto di pantouflage, dichiarazione in merito all'assenza di conflitti di interessi, alla presa visione e accettazione del Codice Etico della Società, del Modello Organizzativo 231 nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
j) il foro competente in caso di controversie;
k) le modalità di trattamento dei dati personali e i diritti dell'interessato ai sensi del GDPR e del D.Lgs 196/2003 e ss. mm.ii.

Lo schema tipo del contratto dovrà essere utilizzato da parte di tutti gli uffici interessati. La sottoscrizione del contratto per incarichi aventi un importo inferiore a 40.000 euro potrà essere effettuata dai soggetti aventi i

poteri e le deleghe conferite dal Consiglio di amministrazione di SAVNO, previa proposta del responsabile dell'ufficio richiedente. Per incarichi di importo superiore ai 40.000 euro è necessaria l'approvazione del Consiglio di amministrazione.

ART. 5 PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Alla luce delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 agli artt. 15 e 15-bis, gli affidamenti degli incarichi di consulenza o collaborazione sono oggetto di pubblicazione e trasparenza. La pubblicazione avviene entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.
La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato sono condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
L'omessa pubblicazione dei predetti dati, determina, inoltre, ai sensi dell'art. 15, co. 3:
1. la responsabilità disciplinare del dirigente che ha disposto il pagamento del corrispettivo, accertata all'esito del relativo procedimento;
2. il pagamento di una sanzione pari alla somma liquidata, sempre a carico del dirigente che ha disposto l'erogazione del compenso, fatto salvo il risarcimento del danno ingiusto derivante dal mancato esercizio dell'attività obbligatoria. Ove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 2058 c.c., può essere chiesto il risarcimento del danno anche in forma specifica (cfr. art. 30 d.lgs. 104/2010).

ART. 6 ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:

- gli affidamenti di incarichi relativi agli appalti di servizi ricadenti nel campo applicativo del D.lgs. 36/2023;
- i contratti indicati all'art. 56 del D.lgs. 36/2023;
- i servizi legali di cui all'art. 56, co. 1, lett. h), del d.lgs. 36/2023: rappresentanza legale di SAVNO in un arbitrato o in una conciliazione, oppure in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali, autorità pubbliche o istituzioni internazionali o laddove sia affidata una consulenza legale in preparazione di tali procedimenti, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di uno dei citati procedimenti, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato;
- sono esclusi dal presente Regolamento i servizi legali di cui all'Allegato XIV della Direttiva 2014/24/UE: affidamento all'esterno della complessiva gestione dei servizi legali (consulenza e rappresentanza in giudizio) o di singoli servizi di consulenza giuridica.

Ai contratti stipulati in base al presente Regolamento non si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (artt. 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136).